

Allegato "A"  
atto notar C. Petraglia  
del 18 gennaio 2024  
Racc. n.15730

STATUTO DELLA  
**FONDAZIONE ALFONSO GRASSI ETS**

**Art. 1 - Denominazione**

**1.1.** Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore di seguito anche CTS) è costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE ALFONSO GRASSI ENTE DEL TERZO SETTORE**" in forma abbreviata "**FONDAZIONE ALFONSO GRASSI ETS**".

**1.2.** La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro.

**1.3** La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art. 2 - Sede**

**2.1.** La Fondazione ha sede in SALERNO via Porta Elina N.9.

**2.2.** Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali comunque denominate.

**Art. 3 - Principi ispiratori - Scopo**

**3.1** La Fondazione trae origine dalla volontà di onorare la memoria e l'eredità morale del **Maestro Alfonso Grassi**, celebre pittore del nostro novecento campano nato a Solofra (AV) il 3 giugno 1918 e mancato nel 2002, formatosi all'Accademia di Belle Arti di Napoli e le cui opere si trovano in numerosi importanti Musei nazionali ed internazionali, tra gli altri: a Firenze "Galleria degli Uffizi", a Roma "Museo Vaticano", "Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea", "Palazzo Principe Torlonia", "Senato della Repubblica", ad Assisi "Museo S. Francesco", a Malta "Museo Caravaggio".

**3.2.** La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d d.lgs 117/17);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i d.lgs 117/17).

#### **Art. 4 - Oggetto**

**4.1** La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) promuovere la cultura e la libertà a tutela dell'eredità morale dell'artista Alfonso Grassi e svolgere attività nel settore culturale in generale e in particolare nel campo della pittura e della scultura con particolare riguardo all'attività artistica tesa ad educare il pubblico alla cultura artistica in tutte le sue forme, nonché della cultura della tela e dei dipinti in generale, mediante l'organizzazione di mostre, seminari, dibattiti culturali, convegni, spettacoli, concorsi, pubblicazioni letterarie dedicate ad Alfonso Grassi; b) tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico dell'artista Alfonso Grassi ;
- c) promuovere e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che facciano dei siti dove sono situate le opere dell'artista Alfonso Grassi la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale;
- d) rendere dette opere pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che ne consentano la migliore conservazione;
- e) gestire - in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza - i compendi di beni facenti parte del patrimonio dell'artista ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**4.2.** In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

#### **Art. 5 - Volontari e lavoratori dipendenti**

**5.1.** La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

#### **Art. 6 - Durata**

**6.1.** La Fondazione ha durata indeterminata.

#### **Art. 7 - Soci**

**7.1** I fondatori della Fondazione si distinguono in **Fondatori Originari, Permanenti ed Onorari**; le ragioni del loro concorso devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

**E' Fondatore originario** esclusivamente colui che ha partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

**7.2 E' Fondatore Permanente** ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente che successivamente alla costituzione venga cooptato dall'Assemblea e rispetti le seguenti condizioni:

- a. venga proposto da un Fondatore originale;
- b. manifesti la volontà di aderire alla Fondazione, anche a titolo gratuito, condividendone ragioni e finalità, concorrendo all'attività della Fondazione.

**7.3** L'Assemblea può attribuire la qualifica di **Fondatori Onorari** a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo in cui opera la Fondazione.

I Fondatori Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore Onorario è di carattere onorifico, non coinvolge nell'attività della Fondazione non è tenuto ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

#### **Art. 8 - Patrimonio iniziale - Entrate**

**8.1.** Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 37.000,00 (trentasettemila virgola zero).

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a

incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

**8.2.** Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

**9.1.** La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

**9.2.** La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

#### **Art. 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti**

**10.1.** Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento

della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

**10.2.** Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Art. 11 - Incremento del patrimonio**

**11.1.** Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato:

- per effetto di apporti a ciò destinati;
- per effetto di elargizioni, donazioni, lasciti, legati;
- per effetto di acquisti compiuti;
- per decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, ordinarie o straordinarie.

#### **Art. 12 - Salvaguardia del Patrimonio**

**12.1.** Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

**12.2.** Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

#### **ART. 13 - Divieto di distribuzione**

**13.1.** È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

#### **Art. 14 - Patrimoni destinati**

**14.1.** La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con i necessari adattamenti, gli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

#### **Art. 15 - Organi della Fondazione**

**15.1.** Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi "gli Orga-

ni":

- L'Assemblea dei Fondatori
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ove nominato
- Il Tesoriere e il Segretario del Consiglio Direttivo, ove nominati
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente nominato dal Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo, qualora sia facoltativamente nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - L'assemblea**

16.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori, originari e permanenti, e viene presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) decide il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore Permanente;
- c) decide in merito alle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- d) decide in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- e) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

16.2 L'Assemblea si raduna almeno una volta l'anno. Viene convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione a mezzo posta elettronica e l'avviso (che deve assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) deve essere spedito all'indirizzo mail espressamente comunicato dal Fondatore e che risulti riportati nel libro dei Fondatori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

In occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione e, comunque, allegati alla convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Fondatori con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera con la maggioranza

semplice dei voti.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato.

16.3 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetti la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

16.4 Il diritto di voto spetta nei termini seguenti:

- a) ai Fondatori Originari in ragione di cinque voti ciascuno;
- b) ai Fondatori Permanenti, nella misura di un voto ciascuno.

Il voto in assemblea può essere espresso per delega rilasciata ad altro Fondatore. Un Fondatore può ricevere deleghe ed esercitare i diritti di voto al massimo per due Fondatori deleganti.

16.5 Le deliberazioni di cui all'art. 16.1 lettere b), d), e), sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni di cui all'art. 16.1 lettere a) e c) sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dai presenti all'assemblea. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI del codice civile.

#### **Art.17) Consiglio Direttivo**

**17.1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

**17.2.** Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) proporre il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

l) proporre modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;  
 m) proporre la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;  
 n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

**17.3.** Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

**17.4.** Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

**17.5.** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di n.3 (TRE) a un massimo di n.5 CINQUE) componenti. I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dai Fondatori a maggioranza assoluta dei componenti. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza eventualmente previste dalla legge e/o da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza cui la Fondazione aderisce.

#### **Art. 18 - Gratuità dell'incarico**

**18.1.** Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 19 - Durata della carica**

**19.1.** Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

**19.2.** Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

**19.3.** In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

**19.4.** I Consiglieri sono rieleggibili anche per più mandati. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

#### **Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

**20.1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta

richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

**20.2.** La convocazione è effettuata mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio Direttivo, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

**20.3.** Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### **Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

**21.1.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

**21.2.** Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ve nominato, o dal Consigliere più anziano d'età.

**21.3.** Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo presenti.

**21.4.** Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo. Per le deliberazioni concernenti l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

**21.5.** In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammessi voti per delega o per corrispondenza.

**21.6.** Il Consiglio può svolgersi anche in audio-video collegamento, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento. E' in ogni caso necessario: che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati della votazione; che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

#### **Art. 22 - Responsabilità dei Consiglieri**

**22.1.** La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

#### **Art. 23 - Comitato Esecutivo**

**23.1.** Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri N.2 (due) Consiglieri.

**23.2.** Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili

al Consiglio Direttivo.

**23.3.** Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

#### **Art. 24 - Presidente e Vicepresidente**

**24.1.** Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

**24.2.** Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

**24.3.** In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

**24.4.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 25 - Segretario**

**25.1.** Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

**25.2.** Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

**25.3.** Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 26 - Tesoriere**

**26.1.** Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 27 - Organo di controllo - Composizione**

**27.1.** L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

**27.2.** In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

**27.3.** Nel caso di Organo di Controllo **non tenuto alla revisione legale** e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**27.4.** Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**27.5.** Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di **revisione legale**, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) **tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.**

#### **Art.28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

**28.1.** Non possono essere eletti alla carica di componente

dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli altri affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdono tali predette loro qualità.

**Art. 29 - Durata in carica dell'organo di controllo**

**29.1.** L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

**29.2.** I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

**Art. 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di controllo**

**30.1.** L'organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**30.2.** I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

**30.3.** Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

**30.4.** La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

**30.5.** L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno ventiquattr'ore prima.

**30.6.** Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

**30.7.** Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

**30.8.** Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

**30.9.** In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

**30.10.** La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'adunanza del Collegio dei Controllori.

**30.11.** Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

**30.12.** Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

**Art. 31 - Compenso dell'Organo di controllo**

**31.1.** Per l'Organo di Controllo non è previsto alcun compenso.

**Art. 32 - Esercizio delle funzioni di revisione legale**

**32.1.** La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

**Art. 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale**

**33.1.** La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

**Art. 34 - Esercizi - Bilancio - bilancio sociale - libri**

**34.1.** L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**34.2.** Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

**34.3.** La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

**34.4.** La Fondazione, oltre ai libri prescritti dalla legge, tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. In presenza di volontari la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari.

**Art. 35 - Estinzione - Scioglimento - Devoluzione del patrimonio**

**35.1.** In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 36 - Arbitrato**

**36.1.** Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

**36.2.** La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Com-

mercio di Salerno.

**36.3.** L'arbitrato si svolge nel Comune Capoluogo della Provincia ove la Fondazione ha sede.

**36.4.** Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

FIRMATO: RAFFAELLA GRASSI - SONIA LANCELOTI - GIAN LUCA LANCELOTI - SALVATORE GIORDANO - PAOLA FIORILLO - MOGANO MARIAROSARIA - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Certifico io sottoscritta dott.ssa Claudia Petraglia notaio in Capaccio, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Salerno, che la presente copia informatica è conforme all'originale su supporto analogico e munito delle prescritte firme. La presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 nonché dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority" avente validità sino al 02 ottobre 2026.  
Capaccio Paestum, 5 febbraio 2024